

**ATTIVITA' LAVORATIVA NEL SETTORE PRIVATO E ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO IN CUI LA STESSA E' SVOLTA: DAL 15 OTTOBRE 2021 SARA' OBBLIGATORIO POSSEDERE (E, SE RICHIESTO, ESIBIRE) LA "CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19" (IL COSIDDETTO GREEN PASS")**

“Al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2”, l’art. 3 del decreto-legge 21/9/2021 n. 127 - in vigore dal 22 settembre scorso, giorno successivo la sua pubblicazione nella G.U. n. 226 - ha inserito **l’art. 9-septiest al d.l. n. 52/2021** <sup>(\*)</sup> (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 17/2021), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 25/2021), che **condiziona l’accesso ai luoghi di lavoro al possesso della certificazione verde COVID-19** <sup>(\*\*)</sup>.

In particolare, **dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021**, “a **chiunque** svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto **obbligo**, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19” (art. 9-septiest, comma 1).

L’obbligo di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde si applica altresì a TUTTI I SOGGETTI che svolgono, A QUALSIASI TITOLO, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di “contratti esterni” (art. 9-septiest, comma 2): **anche l’accesso ai locali aziendali da parte di lavoratori autonomi o di personale di imprese terze è quindi condizionato al possesso (e all’esibizione, se richiesta), della certificazione verde.**

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 9-septiest non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal ministero della Salute con la circolare 4/8/2021 n. 35309, disponibile al link <https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null> (art. 9-septiest, comma 3).

#### **I datori di lavoro:**

- 1) **sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai citati commi 1 e 2.** Per i lavoratori di cui al comma 2 (per esempio, quelli di aziende terze), la verifica deve essere effettuata sia dai soggetti presso cui viene prestata l’attività lavorativa che “*dai rispettivi datori di lavoro*” (art. 9-septiest, comma 4);
- 2) **definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche**, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro (art. 9-septiest, comma 5);
- 3) **individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2** (art. 9-septiest, comma 5). Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate tramite l’app “VerificaC19”.

“Al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro”, nel caso in cui comunichino di **non essere in possesso della certificazione verde o ne siano privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, i lavoratori sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione** e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla

conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato (art. 9-septiest, comma 6).

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021 (art. 9-septiest, comma 7).

I lavoratori che accedano al luogo di lavoro in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 sono puniti con la sanzione di cui al comma 9 (\*\*), sotto descritta, **“ferme restando le conseguenze disciplinari”** in base al contratto collettivo nazionale di categoria (art. 9-septiest, comma 8).

In caso di:

- violazione dell'obbligo che impone al datore di lavoro di verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 o di mancata adozione delle misure organizzative entro il 15/10/2021;
- accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2;

si applica l'art. 4, commi 1, 3, 5 e 9, del d.l. n. 19/2020 (\*\*\*) , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/2020. Per i lavoratori che accedano ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, la sanzione amministrativa ex art. 4, comma 1 del d.l. n. 19/2020, è stabilita in euro da 600 a 1.500 (art. 9-septiest, comma 9).

**Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, a cui i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni devono trasmettere gli atti relativi alla violazione.**

In relazione ai nuovi obblighi a carico dei datori di lavoro imposti dal d.l. n. 127/2021, si attendono le conseguenti istruzioni di carattere operativo da parte dei ministeri interessati (Lavoro e Salute), che, non appena diramate, provvederemo a pubblicare.

(\*) **Art. 9-septiest al d.l. n. 52/2021**

**Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato.**

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolga una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 9-ter (“Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario”, N.d.R.), 9-ter.1 (“Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo”, N.d.R.) e 9-ter.2 (“Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso nelle strutture della formazione superiore”, N.d.R.) del presente decreto e dagli articoli 4 (“Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”, N.d.R.) e 4-bis (“Estensione dell'obbligo vaccinale ai lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie”, N.d.R.) del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 1, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

6. I lavoratori di cui al comma 1, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

7. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

8. L'accesso di lavoratori ai luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 9 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

9. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4 o di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 8, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Per le violazioni di cui al comma 8, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

10. Le sanzioni di cui al comma 9 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 9 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

(\*\*) La certificazione verde attesta una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 (viene emessa sia alla prima dose sia al completamento del ciclo vaccinale);
- essere negativi al test molecolare o al test antigenico rapido eseguiti nelle ultime 48 ore. La legge di conversione del d.l. 6/8/2021 n. 111 - non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale alla data di chiusura di questo notiziario -, dovrebbe aumentare a 72 ore la durata della validità del test molecolare, come riportato nella documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

(\*\*\*) **Art. 4, commi 1, 3, 5 e 9, del d.l. n. 19/2020**

#### **Sanzioni e controlli**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto

delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo.

3. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

5. In caso di reiterata violazione della disposizione di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia, del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Il prefetto assicura l'esecuzione delle misure di contenimento nei luoghi di lavoro avvalendosi anche del personale ispettivo dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e dell'Ispettorato nazionale del lavoro limitatamente alle sue competenze in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.